

Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1**Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravante sugli enti delegati.**

(Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 16.01.1985)

INDICE

Art. 1 - Istituzione del Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento

Art. 2 - Ripartizione del Fondo

Art. 3 - Copertura finanziaria

Art. 4 - Abrogazione

*Art. 1**Istituzione del Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento*

1. In attesa di un organico provvedimento di riforma delle funzioni amministrative delegate o attribuite agli Enti locali, singoli o associati, è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, il "Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli enti delegati".
2. La Regione fornisce agli enti locali i mezzi finanziari necessari a far fronte agli oneri aggiuntivi di funzionamento sostenuti dagli enti per l'esercizio di funzioni loro delegate dalla Regione mediante il Fondo di cui al comma precedente.
3. I mezzi finanziari di cui al precedente comma concorrono indistintamente alla copertura finanziaria della spesa di funzionamento dell'Ente delegato.

*Art. 2**Ripartizione del Fondo*

Il Consiglio Regionale provvede, in prima applicazione entro il 31 marzo 1985, alla ripartizione del Fondo di cui al precedente art. 1, sulla base dei seguenti criteri:

- a) assegnazione di una quota minima determinata per ciascun ente in riferimento alle funzioni complessivamente delegate;
- b) assegnazione di una quota determinata in percentuale delle risorse pervenute all'Ente per il finanziamento degli oneri aggiuntivi nell'anno precedente;
- c) assegnazione di una quota che tenga conto di alcuni specifici indicatori di oneri aggiuntivi in riferimento alle principali deleghe in atto.

La Giunta Regionale, entro il 28 febbraio 1985 formula proposte al Consiglio, sulla base di intese con gli enti delegati o loro associazioni, dirette a dare attuazione al disposto di cui al precedente comma.

Per gli anni successivi, alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ciascun anno la Giunta Regionale, sulla base del riparto stabilito dal Consiglio l'anno precedente.

Il procedimento di cui al 1° e 2° comma del presente articolo è ripetuto nel caso in cui sia modificato o integrato lo stato della delega.

*Art. 3**Copertura finanziaria*

Alla copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti dalla presente legge e decorrenti dall'esercizio finanziario 1985 si provvede, ciascun anno, con la legge di bilancio.

*Art. 4**Abrogazione*

1. Sono abrogate dal 1° gennaio 1985 le seguenti norme:

- a) sesto comma dell' art. 13 della L.R. 30 aprile 1973 n. 30 concernente norme generali per l'esercizio del potere di delega di funzioni regionali;
- b) art. 15 della L.R. 21 novembre 1974 n. 70 concernente norme in materia di mostre, fiere ed esposizioni;
- c) art. 21 della L.R. 7 aprile 1976 n. 15 , modificato dall' art. 16 della L.R. 30 maggio 1978 n. 35 , concernente interventi in materia di assistenza sociale;
- d) art. 19 e art. 21 della L.R. 3 luglio 1976 n. 33 concernente norme in materia di biblioteche di enti

locali;

- e) art. 17 della L.R. 4 settembre 1976 n. 64 concernente norme in materia di patrimonio agricolo-forestale;
- f) art. 35 della L.R. 23 dicembre 1977 n. 83 concernente norme in materia di bonifica;
- g) art. 4 della L.R. 17 marzo 1978 n. 17 concernente norme per l'esercizio delle funzioni relative alla tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori;
- h) art. 15 della L.R. 2 novembre 1979 n. 52 concernente sub-delega delle funzioni riguardanti la protezione delle bellezze naturali;
- i) art. 33 della L.R. 15 novembre 1980 n. 86 concernente norme in materia di formazione professionale;
- l) art. 8 della L.R. 9 febbraio 1981 n. 15 concernente norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e foreste;
- m) art. 13 della L.R. 12 novembre 1981 n. 82 concernente provvidenze per danni ad aziende ed immobili causati da calamità naturali;
- n) art. 32 della L.R. 31 agosto 1982 n. 72 concernente norme sul diritto allo studio universitario;
- o) art. 4 della L.R. 8 novembre 1982 n. 80 concernente delega delle funzioni in materia di sicurezza della circolazione;
- p) art. 25 della L.R. 28 febbraio 1984 n. 14 concernente delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti.